Prot. n.352 Carpignano Sesia, 1 giugno 2016

**AL SIG. Iacovino Fabio**

**ALL’ALBO ON LINE**

**AL SITO WEB**

**Oggetto**: **CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER ATTIVITA’ DI COLLAUDATORE DELLE ATTREZZATURE PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” Obiettivo specifico - 10.8, Azione 10.8.1**

Codici: CUP: F36J15001150007 CIG:ZEB189BABD

* VISTA la nota ministeriale AOODGEFID/1767 del 20/01/2016 con cui questa scuola viene autorizzata dal MIUR, ad attuare il progetto Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2014-2020 – “Infrastrutture per l’istruzione”- FESR – Obiettivo specifico 10.8, Azione 10.8.1;
* PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nella progettazione e nel collaudo delle attrezzature;
* VISTO che le linee guida emanate dal MIUR per la realizzazione degli interventi consentono la stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
* VISTO il proprio Avviso per il reclutamento dell’esperto Progettista interno all’ Istituto Comprensivo, prot. n. 219
* VISTA l’istanza presentata dall’aspirante “esterno”;
* VISTO il punteggio attribuito dal RUP sulla base dei criteri definiti dal Bando;
* VISTA la graduatoria definitiva.
* VISTO il decreto di nomina prot. 351 /06 del 1 giugno 2016 con cui si conferisce l’incarico di collaudatore esterno;
* VISTO che il Sig. Iacovino Fabio individuato come progettista, è in possesso dei requisiti professionali e culturali idonei all’assolvimento dell’incarico oggetto del presente contratto, come da curriculum presentato;
* CONSIDERATO che il Sig. Iacovino Fabio non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l’effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto;

**TRA**

L’Istituto Comprensivo Piero Fornara, in persona del Dirigente Scolastico e legale rappresentante, Dott. Marola Riccardo di seguito denominato Istituto

**E**

Il Sig. Iacovino Fabio, di seguito denominato esperto,

**SI STIPULA**

il presente contratto di prestazione d’opera e intellettuale e **SI CONVIENE** quanto segue:

***Art. 1: Oggetto***

* L’esperto si obbliga a fornire all’Istituto la propria opera intellettuale;

***Art. 2: Durata***

* Il presente contratto ha validità fino al completo espletamento dell’incarico.

***Art. 3: Obblighi del collaudatore***

L’esperto progettista si impegna a:

* provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate (anche in tempi diversi, secondo la tempestica stabilita dal dirigente);
* verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquisite, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti.
* Redigere il verbale di collaudo finale;
* Collaborare con il Dirigente e con il DSGA per tutte le problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività;
* Verbalizzare le riunioni per il collaudo;

***Art. 4: Corrispettivo e modalità di pagamento***

* Le operazioni di progettazione dovranno essere verbalizzate e costituiranno titolo per il pagamento del compenso.
* La prestazione d’opera ammonta a un compenso lordo di **€ 75,00 (massimo importo pari al 1% dell’assegnato)** onnicomprensivo di tutti gli oneri, indicato dalle disposizioni ed istruzioni per la realizzazione dei Piani Integrati annualità 2014/2020 finanziati con il fondo FESR.
* La liquidazione delle competenze sarà effettuata, da parte dell’Istituzione Scolastica, successivamente all’erogazione dei finanziamenti da parte dell’Ufficio preposto e nel rispetto delle ore effettivamente prestate che si evinceranno dagli atti formalizzati connessi con l’incarico assegnato.
* Nulla sarà dovuto al collaudatore da parte dell’istituto anche per le attività già svolte nell’ipotesi di revoca del finanziamento ed in tutte quelle circostanze in cui non sarà possibile portare a termine l’attuazione dell’intervento formativo.

***Art. 5: Documenti da esibire per liquidazione compensi***

* Per l’esperto dipendente dell’Istituto è fatto obbligo il deposito dell’IBAN agli atti della Scuola

***Art. 6: Responsabilità verso terzi***

L’Istituto non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni con questi ultimi assunti dal collaudatore relativi allo svolgimento del presente incarico.

***Art.7: Cessione del contratto***

E’ fatto espresso divieto all’ esperto di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto. L’inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione dello stesso.

***Art. 8: Modificazioni***

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.

***Art. 9: Recesso***

* Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 c.c., che, per motivazioni diverse, compresa un’eventuale valutazione negativa emersa dall’azione di monitoraggio del progetto", l’ISTITUTO potrà recedere dal presente contratto qualora lo stesso ne ritenga inopportuna la sua conduzione a termine.
* L’assenza non giustificata del collaudatore comporterà il recesso del contratto.
* L’ISTITUTO dovrà comunicare al collaudatore, per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la propria volontà di recedere dal contratto e, dalla data di ricezione di detta comunicazione, il contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti.

***Art.10: Clausola risolutiva espressa***

* Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 1456 c.c., le parti convengono che, per le ipotesi contrattualmente stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte del soggetto inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell’altro contraente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
* In caso di risoluzione del presente contratto il collaudatore dovrà far pervenire, entro il termine di risoluzione indicato dall’ISTITUTO, tutte le informazioni ed i risultati dell’attività svolta fino alla data della medesima.

***Art. 11: Titoli***

Le rubriche che le parti hanno ritenuto dare a ciascun articolo hanno valore meramente indicativo e non possono essere considerate parte integrante o strumenti di interpretazione del contratto.

***Art. 12: Copertura assicurativa e trattamento previdenziale e assistenziale***

* Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto e l’esperto provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civili.

***Art. 13: Foro competente***

In caso di controversie il Foro competente è unicamente quello Novara.

***Art. 14: Trattamento dati personali***

* Ai sensi dell’art. 10 della L. 31.12.1996, n. 675, l’ISTITUTO fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione della predetta legge e del D. Lg.vo 11 maggio 1999, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni.

Con la sottoscrizione qui di seguito apposta le parti dichiarano di aver preso visione del contratto e di averne accettato ogni clausola in esso contenuta.

Letto, approvato e sottoscritto

IL CONTRAENTE IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Iacovino Fabio Dott. Marola Riccardo